

6 luglio 2016

# Indice

1.	Situazione iniziale		4
	1.1.	Introduzione	4
	1.2.	Contenuto dell'avamprogetto	4
2.	Proced	dura di consultazione e metodo d'esposizione	5
	2.1.	Procedura di consultazione	5
	2.2.	Metodo d'esposizione	5
3.	Princip	pali risultati della consultazione	5
	3.1.	Posizione generale dei partecipanti alla consultazione	
	3.2.	Principali critiche dei partecipanti alla consultazione	
4.	Valuta	zione dettagliata della procedura di consultazione	7
	4.1.	Osservazioni positive	7
	4.2.	Osservazioni negative	7
	4.3.	Entrata in vigore / attuazione	
	4.4.	Rinvii alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, all'Accordo SAI e alla LSAI	
	4.5	Altre osservazioni	11

# Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABG Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzio-

nale

**ABPS** Association de Banques Privées Suisses

ASB Associazione Svizzera dei Banchieri

ASG Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni

CDCF Conferenza dei direttori cantonali delle finanze

CP Centre Patronal

economie-

Federazione delle imprese svizzere suisse

Forum OAD Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina

**IFPDT** Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

**PLR** PLR.I Liberali Radicali

**PSS** Partito socialista svizzero

SKS Stiftung für Konsumentenschutz

Federazione svizzera dei gruppi industriali e dei servizi SwissHoldings

**TAF** Tribunale amministrativo federale

TF Tribunale federale

**UBCS** Unione delle banche cantonali svizzere

**UDC** Unione democratica di centro

usam Unione svizzera delle arti e mestieri

USS Unione sindacale svizzera

#### 1. Situazione iniziale

#### 1.1. Introduzione

L'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha adottato i mandati di negoziazione volti a introdurre lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Tali mandati concernono la negoziazione dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni fondato sullo standard globale per lo scambio automatico di informazioni (standard globale) elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con l'Unione europea, gli Stati Uniti e altri Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche e politiche.

Il 19 novembre 2014, in vista dell'introduzione dello standard globale, il Consiglio federale ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI). Tale Accordo, basato sull'articolo 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), ha come obiettivo l'applicazione uniforme dello standard globale. La Convenzione sull'assistenza amministrativa, l'Accordo SAI e la legge federale di accompagnamento sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono stati approvati dall'Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 aprile 2016. La Svizzera dispone quindi delle necessarie basi legali per introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner, senza tuttavia definire gli Stati partner con cui verrà introdotto. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner specifico è necessaria un'attivazione bilaterale.

Il 28 gennaio 2016 la Svizzera ha firmato una dichiarazione congiunta con il Giappone che prevede la reciproca applicazione dello standard globale sulla base dell'Accordo SAI, non appena entreranno in vigore le relative basi legali in entrambi i Paesi.

Il Giappone corrisponde al profilo di Stato con cui il Consiglio federale intende introdurre lo scambio automatico di informazioni. Questo Paese è la terza economia mondiale, membro del G8 e del G20 e un importante partner politico e commerciale per la Svizzera. Inoltre il diritto giapponese soddisfa i requisiti internazionali per quanto concerne la confidenzialità in materia fiscale (protezione dei dati e principio di specialità) e offre ai propri contribuenti sufficienti possibilità di regolarizzazione. La dichiarazione congiunta non contiene una clausola specifica sulla questione dell'accesso al mercato poiché quest'ultima verrà discussa nel quadro del regolare dialogo finanziario con il Giappone. Esso adempie dunque i criteri stabiliti dal Consiglio federale nel mandato di negoziazione dell'8 ottobre 2014. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone è prevista per il 2017 con un primo scambio di dati nel 2018.

Parallelamente al presente avamprogetto si sono tenute consultazioni concernenti l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con Jersey, Guernsey, Isola di Man, Islanda, Norvegia, Canada e Repubblica di Corea.

#### 1.2. Contenuto dell'avamprogetto

L'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner implica l'iscrizione del Paese con cui la Svizzera desidera introdurre lo scambio automatico di informazioni in un elenco da depositare presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI (sez. 7 par. 1 lett. f Accordo SAI). Con il decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Giappone il Consiglio federale viene autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento che il Giappone deve figurare nell'elenco. Inoltre il decreto conferisce al Consiglio federale la competenza di comunicare a partire da quale data si debba procedere allo scambio automatico di informazioni. Il decreto federale deve essere sottoposto per approvazione all'Assemblea federale.

### 2. Procedura di consultazione e metodo d'esposizione

#### 2.1. Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, la CDCF, 12 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, 10 associazioni mantello nazionali dell'economia e 46 rappresentanti di ambienti interessati.

Degli invitati hanno espresso un parere 21 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, OW, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH), la CDCF, tre partiti politici (PLR, PSS, UDC), l'Associazione dei Comuni Svizzeri, l'Unione delle Città svizzere, cinque associazioni mantello nazionali dell'economia (economiesuisse, ASB, USS, usam, SwissHoldings) e nove rappresentati di ambienti interessati (TF, TAF, CP, Forum OAD, Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, ABG, UBCS, ABPS, ASG).

Tre Cantoni (GE, SH, ZG) aderiscono al parere della CDCF. L'UBCS rinvia al parere dell'ASB, che sostiene nella sua integralità. L'ABG ed economiesuisse rimandano al parere dell'ASB ma si pronunciano anche individualmente.

Tra gli invitati alla consultazione hanno rinunciato a pronunciarsi in merito nove Cantoni (AR, BE, FR, GL, NE, NW, SZ, TI, VD) e altri sei partecipanti (TF, TAF, Forum OAD, Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle Città svizzere).

# 2.2. Metodo d'esposizione

I pareri pervenuti non saranno esposti singolarmente, ma verrà compendiata la posizione generale dei partecipanti.

# 3. Principali risultati della consultazione

#### 3.1. Posizione generale dei partecipanti alla consultazione

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie favorevolmente l'avamprogetto.

21 dei 26 Cantoni hanno partecipato alla consultazione. 12 Cantoni sono espressamente a favore dell'avamprogetto (AG, AI, BL, BS, GE, LU, OW, SH, TG, UR, ZG e ZH) così come lo è anche la CDCF. I Cantoni di BE e NW fanno presente che si erano già espressi favorevolmente in occasione dell'approvazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e della LSAI e rinunciano dunque a prendere nuovamente posizione. I Cantoni di FR, NE, TI e VD non hanno inoltrato considerazioni.

Dei tre partiti politici che hanno espresso un parere materiale, il PSS accoglie l'avamprogetto, mentre il PLR lo approva con determinate riserve. L'UDC respinge l'avamprogetto se le condizioni espresse nel suo parere non sono soddisfatte.

Delle cinque associazioni mantello nazionali dell'economia partecipanti, due sono favorevoli all'avamprogetto (USS, SwissHoldings), due lo accolgono con riserva (economiesuisse, ASB) e una lo respinge (usam).

Delle cinque associazioni e organizzazioni interessate che hanno fornito per scritto il loro parere, tre accolgono l'avamprogetto con riserva (ABG, UBCS, ABPS), un'associazione si esprime in modo critico (CP) e una lo respinge chiaramente (ASG).

# 3.2. Principali critiche dei partecipanti alla consultazione

I partecipanti alla consultazione hanno evidenziato in particolare i seguenti punti critici:

- Coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti (level playing field): il Giappone né si sarebbe dichiarato disposto né si sarebbe impegnato a concludere accordi sullo scambio automatico di informazioni equivalenti con piazze finanziarie concorrenti (economiesuisse, ASB, ABG, UBCS). Allo stato attuale non sarebbe nemmeno chiara la posizione che adotteranno le importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera rispetto allo scambio automatico di informazioni (CP, economiesuisse, ASB, ABG, UBCS, ABPS, ASG). Qualora la Svizzera dovesse concludere affrettatamente accordi sullo scambio automatico di informazioni, e gli Stati in questione non dovessero fare altrettanto, rischierebbe di subire uno svantaggio concorrenziale (CP, usam, ABG, ABPS). Prima che la Svizzera ponga in vigore lo scambio automatico di informazioni con il Giappone, dovrebbero esservi sufficienti certezze che questo Paese introdurrà lo scambio automatico di informazioni con le più importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera (CP, economiesuisse, ASB, ABG, UBCS, ABPS).
- Regolarizzazione del passato: il Giappone non disporrebbe di alcun programma speciale di regolarizzazione del passato e non prevedrebbe adeguate possibilità di autodenuncia esente da pena o multa. Questa soluzione non è adeguata ed è contraria alle condizioni poste per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni (PLR, UDC, CP, economiesuisse, ASB, ABG, UBCS, ABPS, ASG). Per la piazza finanziaria sarebbe auspicabile che la Svizzera ridiscuta nuovamente il tema della regolarizzazione del passato con il Giappone per ottenere una soluzione adeguata (economiesuisse, ASB, ABG, UBCS, ASG).
- Protezione dei dati e principio di specialità: sulla base delle informazioni fornite dal rapporto esplicativo non sarebbe possibile valutare se lo Stato partner garantisce la protezione dei dati e il principio di specialità (PLR, UDC, usam). Bisognerebbe pertanto verificare se il Giappone garantisce uno scambio di dati conforme allo standard e se i dati scambiati sono di elevata qualità. Se questi aspetti dovessero presentare lacune, la Svizzera dovrebbe sospendere lo scambio automatico di informazioni con il Giappone (PLR, UDC). La valutazione negativa dell'IFPDT relativa alla protezione dei dati in Giappone dovrebbe suggerire che in questo ambito i requisiti fondamentali per lo scambio automatico di informazioni non sarebbero rispettati. Pertanto non vi sarebbe alcun motivo di introdurre lo scambio automatico di informazioni con il Giappone per sospenderlo successivamente (ASG).
- Accesso al mercato: nel caso del Giappone la questione dell'accesso al mercato non è trattata nella dichiarazione congiunta ma è oggetto di discussioni nel quadro del dialogo finanziario regolarmente intrattenuto tra i due Stati. Ciò permetterebbe di concludere che il Giappone non sarebbe disposto a garantire alla Svizzera agevolazioni o concessioni per quanto concerne l'accesso al mercato (ASG). L'assenza di misure concrete volte a migliorare l'accesso al mercato contrasterebbe con i mandati di negoziazione del Consiglio federale (PLR, UDC, CP, economiesuisse, ASB, ABG, UBCS, ABPS). L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone costituisce, in previsione di altri negoziati, un precedente sfavorevole per la Svizzera ed è dunque da respingere (CP, ABPS, ASG).

# 4. Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

#### 4.1. Osservazioni positive

I Cantoni di AI, BL, OW, TG e UR ritengono che l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con il Giappone prevista dal decreto federale si inserisca nella strategia intrapresa dal Consiglio federale per il mantenimento dell'attrattiva della piazza economica e del consenso internazionale nei confronti della piazza finanziaria svizzera. I Cantoni di BS, FR, NW, SH e ZG considerano l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con il Giappone una conseguenza diretta dell'adesione della Svizzera alla Convenzione sull'assistenza amministrativa e all'Accordo SAI.

Il PSS e l'USS accolgono positivamente lo scambio automatico di informazioni con il Giappone, poiché consentirebbe alla Svizzera di intensificare la cooperazione fiscale con un altro importante Stato del G8 e del G20. Ciò rafforzerebbe la credibilità e l'integrità della piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale e migliorerebbe la certezza del diritto e la pianificazione delle imprese.

L'ASG ritiene giustificata la scelta del Giappone quale potenziale Stato partner, poiché da settembre 2009 è in vigore un accordo di libero scambio bilaterale tra la Svizzera e il Giappone e il nostro Paese è rappresentato a Tokio da un *Swiss Business Hub*. Dal 2010 esiste inoltre un *Memorandum of Understanding* che mira a promuovere il dialogo politico tra i due Paesi. Il Giappone, membro del G8, del G20 e di diverse organizzazioni internazionali, sarebbe inoltre, a parere dell'ASG, un importante partner politico per la Svizzera.

Economiesuisse, l'ASB, l'ABG e l'UBCS riconoscono il potenziale di mercato in Giappone per la piazza finanziaria.

SwissHoldings ritiene che la Svizzera dovrebbe introdurre quanto prima lo scambio automatico di informazioni con i più importanti partner economici che dispongono di un sistema giuridico e giudiziario degno di fiducia. A tal fine sarebbero da privilegiare gli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni e altri accordi. Secondo SwissHoldings, il Giappone soddisfa queste condizioni ed è inoltre uno Stato di diritto con una lunga tradizione, per cui sostiene l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questo Stato partner.

In linea con il parere del Consiglio federale, la CDCF, i Cantoni di GE, VD, ZG e ZH nonché l'USS ritengono che la Svizzera e il Giappone siano legati da strette relazioni economiche e politiche e che quest'ultimo disponga di norme e prassi adeguate in materia di regolarizzazione del passato così come del necessario livello di confidenzialità e sicurezza dei dati. I criteri stabiliti nei mandati di negoziazione sarebbero dunque soddisfatti.

# 4.2. Osservazioni negative

# Osservazioni critiche riguardanti il Giappone come Stato partner

Il CP sottolinea che il Giappone non soddisfa, o soddisfa solo in parte, a importanti principi del mandato di negoziazione del Consiglio federale e dunque la procedura di approvazione per l'attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni con il Giappone deve essere sospesa.

L'usam critica il fatto che importanti aspetti legati allo scambio di informazioni come l'accesso al mercato, la protezione dei clienti e la qualità dei dati siano stati completamente esclusi dai negoziati. Sebbene non ve ne sia motivo, la tempistica nella conclusione di accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni sarebbe inoltre stata accelerata. Di conseguenza, si

sarebbero verificate ripetute lacune nei relativi accordi e non sarebbe stato possibile osservare l'evoluzione mondiale della prassi in questo ambito. Una situazione che si ripercuoterebbe negativamente su tutta la politica economica estera del nostro Paese. L'usam ritiene che sarebbe una strategia sbagliata concludere il più rapidamente possibile numerosi accordi di scambio automatico di informazioni, tralasciando la richiesta di controprestazioni concrete a favore della Svizzera. Per questi motivi bisognerebbe respingere l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone.

Il CP e l'ABPS temono inoltre che l'accordo sullo scambio automatico di informazioni con il Giappone crei per la Svizzera un precedente svantaggioso che potrebbe influenzare i futuri accordi.

# Coordinamento tra l'introduzione dello scambio automatico di informazioni e la procedura delle piazze finanziarie concorrenti (level playing field)

Il CP, economiesuisse, l'ASB, l'ABG, l'UBCS e l'ASG evidenziano che il Giappone né si è dichiarato disposto né si è impegnato a concludere accordi sullo scambio automatico di informazioni equivalenti con piazze finanziarie concorrenti. Secondo il CP, economiesuisse, l'ASB, l'ABG, l'UBCS, l'ABPS e l'ASG allo stato attuale è poco chiaro come si comporteranno le importanti piazze finanziarie concorrenti della Svizzera rispetto allo scambio automatico di informazioni. L'ABG è dell'avviso che se la Svizzera dovesse concludere affrettatamente accordi sullo scambio automatico di informazioni, e le piazze finanziarie concorrenti non dovessero fare altrettanto, rischierebbe di subire uno svantaggio concorrenziale. Il CP e l'ABG chiedono che, prima dell'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con il Giappone, la Svizzera abbia sufficienti certezze che esso introduca lo scambio automatico di informazioni anche con le importanti piazze finanziarie concorrenti del nostro Paese. Il CP, economiesuisse, l'ASB, l'ABG, l'UBCS e l'ABPS raccomandano pertanto al Consiglio federale di non procedere ancora all'attuazione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone poiché solo così è possibile garantire in modo efficace il *level playing field*.

Secondo l'ABPS non vi è alcun motivo di attivare precipitosamente lo scambio automatico di informazioni con il Giappone. L'ABPS è consapevole del fatto che i Governi delle piazze finanziarie concorrenti spesso non devono sottoporre ad approvazione parlamentare l'attivazione dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner e che dunque la decisione di introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner può essere presa all'ultimo momento e in modo rapido. È pertanto difficile valutare quali Stati introdurranno con il Giappone lo scambio automatico di informazioni entro l'entrata in vigore dello stesso tra la Svizzera e il Giappone. Che il nostro Paese debba avviare anticipatamente le procedure di approvazione dello scambio automatico di informazioni rispetto alle piazze finanziarie concorrenti non significa che debba concluderle prima.

L'ABG e l'ABPS propongono di introdurre una disposizione nella legge secondo cui l'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner sia valida unicamente se il Paese in questione ha concluso un accordo equivalente anche con le importanti piazze finanziarie concorrenti, come Londra, New York, Hong Kong o Singapore. In questo modo, secondo l'ABG, è possibile garantire una parità di condizioni (*level playing field*) più vincolante.

#### Regolarizzazione del passato

II PLR, l'UDC, il CP, economiesuisse, l'ASB, l'ABG, l'UBCS, l'ABPS e l'ASG sottolineano che il Giappone non dispone di uno specifico programma di regolarizzazione. Il vigente diritto fiscale giapponese concederebbe invero la possibilità di notificare in un secondo tempo redditi e valori patrimoniali non dichiarati, ma prevedrebbe altresì multe senza escludere il perseguimento pe-

nale. A parere dei suddetti partecipanti, questa procedura non è adeguata per la regolarizzazione del passato e dunque ostacola l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone.

Se il Giappone non dovesse disporre di un programma appropriato di regolarizzazione del passato entro l'adozione del messaggio, l'UDC respingerà l'attivazione dello scambio automatico di informazioni con questo Stato.

Economiesuisse, l'ASB, l'ABG, l'UBCS e l'ASG accoglierebbero favorevolmente la ripresa da parte della Svizzera dei colloqui con il Giappone concernenti la regolarizzazione del passato affinché venga raggiunta una soluzione adeguata.

Per quanto concerne la regolarizzazione del passato per i contribuenti, economiesuisse, l'ASB, l'ABG, l'UBCS e l'ABPS auspicano una garanzia da parte del Giappone secondo cui le banche e i loro collaboratori, che sostengono i clienti nella regolarizzazione, non vengano criminalizzati.

# Protezione dei dati e principio di specialità

Il PLR, l'UDC e l'usam ritengono che le informazioni fornite nei rapporti esplicativi non permettono di valutare adeguatamente se la protezione dei dati e il principio di specialità siano rispettati negli Stati partner. Bisognerebbe verificare se il Giappone garantisce uno scambio di dati conforme allo standard e se i dati scambiati sono di elevata qualità. A questo proposito l'UDC rimanda alla perizia del professor Matteotti<sup>1</sup>, secondo cui lo scambio automatico di informazioni viola la Costituzione se lo Stato partner non soddisfa i requisiti minimi legali in materia di protezione dei dati. I principi di diritto costituzionale commentati nella perizia Matteotti dovrebbero essere assolutamente rispettati. Se il Giappone non soddisfa questi standard minimi di protezione dei dati la Svizzera dovrebbe immediatamente sospendere lo scambio automatico di informazioni con questo Stato.

L'ASG sottolinea che l'introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe avvenire soltanto con Stati che garantiscono il rispetto della protezione dei dati e del principio di specialità previsto dal *Common Reporting Standard*. L'IFPDT ha valutato in modo insufficiente la legislazione giapponese in materia di protezione dei dati di persone fisiche. Questa valutazione giustificherebbe il rifiuto dello scambio automatico di informazioni con il Giappone.

#### Accesso al mercato

Il PLR deplora che per quanto concerne l'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari i negoziati con il Giappone non abbiano dato esito a soluzioni concrete e chiede il massimo impegno affinché, parallelamente all'introduzione dello scambio automatico di informazioni, si raggiungano miglioramenti in questo ambito. L'avvio di colloqui relativi all'accesso al mercato costituirebbe infatti un requisito minimo per la conclusione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni.

Economiesuisse, l'ASB, l'usam, l'ABG e l'UBCS sostengono che non vi è alcuna disponibilità concreta da parte del Giappone a concedere ai fornitori di servizi finanziari svizzeri agevolazioni o garanzie per quanto concerne l'accesso al mercato.

Secondo l'ABG, per continuare a offrire prestazioni dalla Svizzera è importante promuovere le discussioni sul miglioramento dell'accesso al mercato poiché si tratta di una questione di importanza centrale per il settore orientato all'esportazione del *Private Banking*.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Breve perizia del prof. dr. René Matteotti sulla conformità costituzionale dello scambio automatico di informazioni su mandato della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Zurigo 13 agosto 2015.

A parere del CP bisogna sospendere l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone poiché la dichiarazione congiunta non contiene una disposizione specifica concernente l'accesso al mercato. La Svizzera non avrebbe ottenuto alcuna controprestazione concreta sebbene il miglioramento dell'accesso al mercato avrebbe dovuto essere una componente obbligatoria dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni. La Svizzera si sarebbe invece accontentata di vaghe garanzie, un approccio che non sarebbe soddisfacente.

Anche se le persone residenti in Giappone rappresentano soltanto una piccola fetta della clientela bancaria svizzera, il CP e l'ABPS ritengono che rinunciare a un migliore accesso al mercato giapponese per i servizi finanziari costituisca un precedente sfavorevole in vista dei negoziati che si terranno con Paesi in cui risiedono invece molti clienti.

L'ASG evidenzia che il mercato finanziario giapponese tende a isolare i fornitori esteri, in particolar modo nel segmento della clientela privata ma non solo. In Giappone sarebbe infatti severamente vietato acquisire e assistere clienti privati dall'estero. Il fatto che l'accesso al mercato
non sia stato oggetto di discussioni nel quadro dei negoziati sullo scambio automatico di informazioni consentirebbe di giungere alla conclusione che da parte del Giappone non vi sia alcuna
disponibilità a garantire alla Svizzera agevolazioni o concessioni in materia. Per questo motivo
l'ASG considera opportuna la sospensione momentanea del processo di approvazione dell'accordo concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questo Paese.
Il Consiglio federale è invitato a incaricare la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie
internazionali di riavviare colloqui in merito alla questione e insistere per migliorare l'attuale
dichiarazione congiunta. Il differimento di queste discussioni dopo l'introduzione dello scambio
automatico di informazioni indebolirebbe in modo considerevole la posizione della Svizzera.

II CP, l'usam e l'ASG chiedono pertanto di sospendere l'accordo sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni fino a quando il Giappone si dichiarerà a favore di un'apertura del mercato per i servizi finanziari.

# 4.3. Entrata in vigore / attuazione

SwissHoldings e l'ABG accolgono favorevolmente una rapida introduzione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone.

Economiesuisse, l'ASB e l'UBCS sottolineano l'importanza per la piazza bancaria che l'accordo sullo scambio automatico di informazioni entri in vigore e i dati siano raccolti dal 1° gennaio di un determinato anno. L'introduzione e la raccolta o la comunicazione di dati con scadenza inferiore a un anno dovrebbero essere respinte in ragione degli eccessivi oneri supplementari che ne deriverebbero per le banche.

# 4.4. Rinvii alla Convenzione sull'assistenza amministrativa, all'Accordo SAI e alla LSAI

I Cantoni di AI, BL, OW, NW, TG e TI nonché l'UDC e il Forum OAD rinviano alle richieste espresse nei loro pareri concernenti l'Accordo SAI e la LSAI.<sup>2</sup>

Il Cantone di FR critica il fatto che le richieste formulate nel parere della CDCF nel quadro della procedura di consultazione concernente la versione finale della LSAI non abbiano potuto essere considerate.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il relativo rapporto è disponibile all'indirizzo seguente: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > Scambio automatico di informazioni a livello internazionale in ambito fiscale

#### 4.5. Altre osservazioni

### Reciprocità e principio di specialità

I Cantoni di BL, OW, TG e TI sottolineano che la reciprocità e il principio di specialità devono essere severamente osservati nell'attivazione dello scambio automatico di informazioni con il Giappone.

# Negoziati con futuri Stati partner

Economiesuisse, l'ASB, l'ABG e l'UBCS chiedono che nella selezione degli Stati partner siano debitamente considerati i seguenti criteri: (i) adeguato posizionamento della Svizzera rispetto alle piazze finanziare concorrenti, (ii) sufficienti possibilità di regolarizzazione del passato per i clienti bancari e (iii) potenziale di mercato dello Stato in questione per le operazioni transfrontaliere

Il PLR sottolinea che nella scelta degli Stati andrebbe tenuto conto dell'esistenza di sufficienti possibilità di regolarizzazione e della garanzia della protezione dei dati, del principio di specialità nonché della parità di condizioni per quanto concerne il reciproco scambio di dati conforme allo standard.

Rimandando alla perizia del professor Matteotti, l'UDC chiede di introdurre l'obbligo di accertare, in occasione dell'attivazione dello scambio automatico di informazioni con futuri Stati partner, che questi offrano eque possibilità di regolarizzazione e rispettino lo standard minimo costituzionale per la protezione dei dati. Qualora queste condizioni non fossero soddisfatte, lo scambio automatico di informazioni non dovrebbe essere attivato con questi Stati poiché infrangerebbe la Costituzione. In vista di ulteriori negoziati con possibili Stati partner bisognerebbe imperativamente chiarire se e con quali Stati intendono introdurre lo scambio automatico di informazioni.

#### Scambio automatico di informazioni e regolarizzazione del passato in Svizzera

Il PSS ritiene che una strategia coerente volta all'emersione di averi non dichiarati tramite lo scambio automatico di informazioni sia da prevedere non solo con altri Stati ma anche all'interno del nostro Paese.

#### Forma dell'atto

Il CP critica il fatto che in futuro l'approvazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner avverrà tramite decreto federale semplice e che quindi non sottostarà a referendum facoltativo. Questi accordi rivestono la stessa importanza di una revisione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni e, come queste ultime, dovrebbero sottostare a referendum facoltativo. Secondo il CP il lungo iter legislativo della Svizzera non è un motivo sufficiente per accorciare la procedura ordinaria.

# Ripercussioni finanziarie

La CDCF e il Cantone di SH invitano a riflettere sul fatto che con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni risultano spese supplementari per i Cantoni, alle quali si aggiungono le spese per l'attuazione della Riforma III dell'imposizione delle imprese e dello scambio spontaneo di informazioni sulle decisioni fiscali anticipate (*ruling*). In questo contesto sarebbe ancora più importante dunque non gravare ulteriormente a livello finanziario i Cantoni con l'annunciata riforma dell'imposizione delle coppie, l'attuale riforma sull'imposta alla fonte e la Strategia energetica 2050 (rinuncia a qualsiasi misura fiscale).